

L'anatocismo e la sua possibile rilevanza in termini di usura

Tribunale di Torino – 28 settembre 2018



Dott.ssa Barbara Cardia

studiobarbaracardia@gmail.com

L'anatocismo

Definizione

Per anatocismo si intende la produzione di interessi da parte di interessi scaduti e non pagati su un debito pecuniario.

Art. 1283 Codice civile

“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”


L'evoluzione storica nell'anatocismo bancario

Nel **1999** la Cassazione affermava la nullità della clausola pattizia di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti bancari in quanto contrastante con l'art. 1283 C.c., ritenendola un uso meramente negoziale.

**Divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 C.c.
anche nei rapporti bancari**

D.Lgs. 343/1999 (decreto «salva banche»)

Modifica art. 120 T.U.B.



attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

Delibera CICR 9/2/2000




Introduzione dell'anatocismo esclusivamente nei **rapporti di conto corrente**, nelle **operazioni di raccolta** e nelle **operazioni di finanziamento con piano di rimborso rateale**.

Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Il saldo periodico del conto corrente produce interessi sulla base dei tassi e con le periodicità stabilite dalle parti.

Delibera CICR 9/2/2000




Introduce la possibilità di derogare al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 C.c. alle condizioni previste dalla delibera stessa.

L. 147/2013, art. 1, comma 629

(legge di stabilità 2014)


Modifica art. 120 T.U.B.



Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie prevedendo in ogni caso che:

- 1) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi;
- 2) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Interpretazione prevalente




Conferma anche in ambito bancario del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 C.c. :

- 1) esclusione di usi contrari
- 2) conferma delle eccezioni al divieto previste dalla norma in tema di anatocismo giudiziale ed usuale

Art. 17 bis del D.L. n. 18 del 14.2.2016

(inserito nella L. 49 dell'8.4.2016)


Modifica art. 120 T.U.B.



Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie prevedendo in ogni caso che:

1) nelle operazioni in conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti


2) gli interessi debitori maturati, non possono produrre interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:



gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati



il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata capitale.



Deroga all'art. 1283 C.c. seppur rimessa alla «volontà delle parti» per le operazioni bancarie, con divieto di capitalizzazioni infrannuali.


Delibera CICR 3 agosto 2016



Ricalca sostanzialmente quanto detto dal nuovo art. 120 TUB

Art. 5 della delibera prevede che i contratti in corso devono essere adeguati dal **1 ottobre 2016**, con l'introduzione di clausole conformi a quanto previsto dall'art. 120, c.2 TUB, in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 118 e dall'art. 126 sexies TUB.

L'art. 4, c. 6 della delibera CICR prevede la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati dagli intermediari per estinguere il debito da interessi nel momento in cui divengono esigibili.



Clausola sottoposta ad approvazione specifica ai sensi dell'art.
117, comma 1 TUB

La possibile rilevanza dell'anatocismo ai fini dell'usura


Art. 644 c.p.

.....

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito

.....

**L'anatocismo rileva ai fini
dell'usura?**



L'anatocismo è un costo?

Verifichiamo il costo del denaro in termini di interessi:

- con la capitalizzazione semplice (senza anatocismo);
- con la capitalizzazione composta trimestrale (con anatocismo)

Se non c'è differenza l'anatocismo non è un fattore di costo.

Esempio: scoperto di conto € 100.000,00 costante al TAN del 10%, per un anno, assenza di altre spese.

CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

$$\begin{aligned} \text{Interessi} &= \frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{tempo}}{36.500} \\ \text{Interessi} &= \frac{100.000,00 \times 10 \times 365}{36.500} = \text{€ } 10.000,00 \end{aligned}$$

CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA

(trimestrale)

GIORNO	MOVIMENTI	SALDO	INTERESSI
01/01/2010	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	
31/03/2010	-€ 2.465,75	-€ 102.465,75	$(100.000 * 10 * 90) / 36.500$
30/06/2010	-€ 2.554,63	-€ 105.020,38	$(102.465,75 * 10 * 91) / 36.500$
30/09/2010	-€ 2.647,09	-€ 107.667,47	$(105.020,38 * 10 * 92) / 36.500$
31/12/2010	-€ 2.713,81	-€ 110.381,28	$(107.667,47 * 10 * 92) / 36.500$

Interessi = € 10.381,28

Capitalizzazione prevista dal nuovo art. 120 TUB

GIORNO	MOVIMENTI	SALDO	INTERESSI
01/01/2017	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	
31/03/2017	-€ 2.465,75	-€ 100.000,00	$(100.000 * 10 * 90) / 36.500$
30/06/2017	-€ 2.493,15	-€ 100.000,00	$(100.000 * 10 * 91) / 36.500$
30/09/2017	-€ 2.520,55	-€ 100.000,00	$(100.000 * 10 * 92) / 36.500$
31/12/2017	-€ 2.520,55	-€ 100.000,00	$(100.000 * 10 * 92) / 36.500$


Interessi = € 10.000,00 esigibili dal 1/3/2018

Il saldo del conto al 1/3/2018 se non si effettua materialmente il pagamento degli interessi e si autorizza l'addebito degli stessi sarà pari a - € 110.000,00 e sul quel saldo cominceranno a maturare gli interessi.


Le banche nei contratti indicano il TAE che tiene conto della capitalizzazione infrannuale

TASSO ANNUO DEBITORE ENTRO FIDO - NOMINALE	14,5590%
(EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE IN CORSO (SU BASE 365) pari a 1,4990 + 13,060000)	
TASSO ANNUO DEBITORE ENTRO FIDO - EFFETTIVO	15,3733%


Effetto dell'anatocismo nel tempo




INTERESSI: COMPONENTE SEMPLICE E ANATOCISTICA.				
(capitale iniziale 100 - capitalizzazione annuale)				
		5%	10%	20%
<i>(valori assoluti)</i>				
dopo 5 anni	A. Interessi semplici	25	50	100
	B. Interessi anatocistici	3	11	49
	Totale interessi	28	61	149
dopo 10 anni	A. Interessi semplici	50	100	200
	B. Interessi anatocistici	13	59	319
	Totale interessi	63	159	519
dopo 15 anni	A. Interessi semplici	75	150	300
	B. Interessi anatocistici	33	168	1141
	Totale interessi	108	318	1441
<i>(Δ % interessi semplici e anatocistici)</i>				
dopo 5 anni	A. Interessi semplici	90,5%	81,9%	67,2%
	B. Interessi anatocistici	9,5%	18,1%	32,8%
	Totale interessi	100,0%	100,0%	100,0%
dopo 10 anni	A. Interessi semplici	79,5%	62,7%	38,5%
	B. Interessi anatocistici	20,5%	37,3%	61,5%
	Totale interessi	100,0%	100,0%	100,0%
dopo 15 anni	A. Interessi semplici	69,5%	47,2%	20,8%
	B. Interessi anatocistici	30,5%	52,8%	79,2%
	Totale interessi	100,0%	100,0%	100,0%



Gli interessi calcolati sullo stesso capitale, per lo stesso tempo ed allo stesso tasso sono maggiori in presenza di capitalizzazione composta rispetto alla capitalizzazione semplice



l'anatocismo genera un maggior costo del capitale



RILEVANZA ai fini dell'art. 644 C.p.

Verifica dell'incidenza dell'anatocismo nel calcolo del TEG

Istruzioni della BANCA D'ITALIA

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);

Formule delle istruzioni della Banca d'Italia

Istruzioni anno 2002/2006/2009

b) *Altre categorie di operazioni*

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

A_k è l'importo del “prestito” numero K

$A'_{k'}$ è l'importo della “rata di rimborso” numero K'

Formule delle istruzioni della Banca d'Italia

Istruzioni anno 2002/2006

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving* e *factoring*)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

Formule delle istruzioni della Banca d'Italia

Istruzioni anno 2009

C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

- a) *Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).*

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

L'effetto dell'anatocismo sul TEG si verifica nella prima parte della formula che tiene conto degli interessi e dei numeri debitori (e, quindi, del tempo)

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \dots$$

ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA

Gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato.

I numeri sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i «giorni», nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale c.d. «scalare»

Struttura del c.d. «scalare» (fino al 2016)

VALUTE	MOVIMENTI	SALDO	GIORNI	NUMERI	INTERESSI
				SALDO X GIORNI	NUMERI X TASSO/36500
31/12/2009	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00			
31/03/2010		-€ 100.000,00	90	-9.000.000,00	-€ 2.465,75
31/03/2010	-€ 2.465,75	-€ 102.465,75			
30/06/2010		-€ 102.465,75	91	-9.324.383,56	-€ 2.554,63
30/06/2010	-€ 2.554,63	-€ 105.020,38			
30/09/2010		-€ 105.020,38	92	-9.661.874,87	-€ 2.647,09
30/09/2010	-€ 2.647,09	-€ 107.667,47			
31/12/2010		-€ 107.667,47	92	-9.905.407,06	-€ 2.713,81
31/12/2010	-€ 2.713,81	-€ 110.381,28			
	TOTALI		365		-€ 10.381,28

Nello «scalare» i «numeri» sono dati dal prodotto dei saldi (compresi gli interessi) per i giorni

Se lo scalare considerasse solo il capitale i numeri sarebbero determinati come nella tabella seguente (capitale x giorni)

VALUTE	MOVIMENTI	CAPITALE	GIORNI	NUMERI
				CAPITALE X GIORNI
31/12/2009	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00		
31/03/2010		-€ 100.000,00	90	-9.000.000,00
30/06/2010		-€ 100.000,00	91	-9.100.000,00
30/09/2010		-€ 100.000,00	92	-9.200.000,00
31/12/2010		-€ 100.000,00	92	-9.200.000,00
	TOTALI		365	

Calcolo del TEG

$$\text{Tasso} = \text{Interessi} * 36.500 / \text{Numeri}$$

Capitalizzazione semplice

$$\text{Tasso} = 10.000,00 * 36500 / (100.000 * 365) = 10\%$$

Calcolo del TEG

$$\text{Tasso} = \text{Interessi} * 36500 / \text{Numeri}$$

Capitalizzazione trimestrale

IPOTESI 1

Applicazione formula della Banca d'Italia come nelle rilevazioni del TEGM (principio di simmetria).

Utilizzata dalla giurisprudenza prevalente

Interessi trimestrali rilevati dagli scalari

Numeri passivi indicati negli scalari (saldo * giorni)

TRIMESTRE	INTERESSI	NUMERI BANCA	TEG
I TRIMESTRE	-€ 2.465,75	-9.000.000,00	10,00%
II TRIMESTRE	-€ 2.554,63	-9.324.383,56	10,00%
III TRIMESTRE	-€ 2.647,09	-9.661.874,87	10,00%
IV TRIMESTRE	-€ 2.713,81	-9.905.407,06	10,00%

Calcolo del TEG

$$\text{Tasso} = \text{Interessi} * 36500 / \text{Numeri}$$

IPOSTESI 2

Applicazione formula della Banca d'Italia con numeri deanonatocizzati (calcolati sul capitale).

Utilizzata da alcuni tribunali di merito

Interessi trimestrali rilevati dagli scalari

Numeri passivi su capitale (capitale * giorni)

TRIMESTRE	INTERESSI	NUMERI SUL CAPITALE	TEG
I TRIMESTRE	-€ 2.465,75	-9.000.000,00	10,00%
II TRIMESTRE	-€ 2.554,63	-9.100.000,00	10,25%
III TRIMESTRE	-€ 2.647,09	-9.200.000,00	10,50%
IV TRIMESTRE	-€ 2.713,81	-9.200.000,00	10,77%

**Tribunale di Padova, Sezione II civile, Sentenza 2318/2017 del
5/10/2017**

«....

Quindi gli interessi anatocistici rimangono...

interessi ed è corretto utilizzare i numeri debitori depurati dall'effetto anatocistico per la verifica sul rispetto della Legge n. 108 del 1996...»

Calcolo del TEG

$$\text{Tasso} = \text{Interessi} * 36500 / \text{Numeri}$$

IPOSTESI 3

Secondo il principio affermato dalla sentenza 16303/18 delle SS.UU. parrebbe doversi considerare anche l'anatocismo nel calcolo del TEG in quanto fattore di costo, seppure la formula della Banca d'Italia non ne tenga conto.

«... L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia»

come fare?????

forse.....

Trasformando il risultato della prima frazione, che evidenzia il tasso con la capitalizzazione semplice, nel tasso equivalente che tiene conto della capitalizzazione infrannuale?

$$\mathbf{TAE = \left(1 + \frac{TAN}{4}\right)^4 - 1}$$

$$\mathbf{TEG = \left(1 + 0, \frac{10}{4}\right)^4 - 1 = 10,38\%}$$

Il metodo non tiene conto dell'effetto progressivo dell'anatocismo

Altri metodi????????



Se la sentenza 16303/18 enuncia un principio di carattere generale occupandosi del tema della CMS, lo stesso dovrebbe trovare applicazione anche in tema di anatocismo.

Sentenza Cassazione 16303/18 SS.UU.

.....«La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione (ndr l'anatocismo), rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.

Sentenza Cassazione 16303/18 SS.UU.

La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto (ndr dell'anatocismo) nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe semmai, al giudice ordinario, di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli.

Sentenza Cassazione 16303/18 SS.UU.

L'ipotesi di illegittimità dei decreti, sotto tale profilo, tuttavia, non avrebbe fondamento, poerchè non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo (ndr ante 2009). Dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM).....

Sentenza Cassazione 16303/18 SS.UU.

.....

La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, poiché consente la piena comparazione – tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto – tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia; nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta.

Ma.....

così non è per l'anatocismo che, come verificato sopra, non viene rilevato dalla formula delle istruzioni della Banca d'Italia, né vi è alcun riferimento allo stesso nei decreti ministeriali.

